

TAR Torino 16/09/1999 n. 504

legge 109/94 Articoli 13 - Codici 11.3

Le dichiarazioni concernenti i dati della struttura organizzativa da approntare in caso di aggiudicazione dell'appalto attengono a manifestazioni di volontà che non possono che essere riferite al soggetto partecipante alla gara, in quanto parte in senso giuridico rispetto all'Ente appaltante, sicché per le imprese riunite le dette dichiarazioni devono provenire solo dall'impresa capogruppo. Il direttore sanitario dell'Azienda sanitaria locale, ai sensi dell'art.3, co.7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza, e le sue funzioni consistono nel dirigere i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico sanitari; pertanto, va esclusa la necessità di una specifica consultazione del direttore sanitario, allorché si tratti dell'approvazione delle risultanze di una gara d'appalto per l'affidamento di lavori pubblici, non rientrando tale attività tra quelle di sua istituzionale competenza. La corretta esclusione di un concorrente dalla gara per l'aggiudicazione di confronti della Pubblica amministrazione lo priva della legittimazione a censurare le successive fasi della procedura concorsuale, ovvero a dedurre vizi attinenti alla posizione dell'aggiudicatario.